

SENATO DELLA REPUBBLICA

— V LEGISLATURA —

(N. 1043-A)

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE ZUGNO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro del Commercio con l'Estero

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 DICEMBRE 1969

Comunicata alla Presidenza il 20 marzo 1970

Ulteriore proroga della delega al Governo ad apportare
modificazioni alla tariffa dei dazi doganali d'importazione,
prevista dall'articolo 3 della legge 1° febbraio 1965, n. 13

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto in questi ultimi anni sia in relazione alla progressiva integrazione delle politiche commerciali ed economiche delle Nazioni del MEC sia per l'intensificarsi dei rapporti commerciali con altre aree economiche, specie dell'EFTA, GATT, eccetera, si è imposta l'esigenza di adeguamenti ed aggiornamenti non solo di tariffe doganali ma anche delle stesse disposizioni legislative in materia doganale in modo da conformare principi, istituti e procedure doganali alle odierne esigenze dell'economia nazionale e degli scambi internazionali.

Trattandosi poi di materia particolarmente complessa e connessa a rapporti internazionali in evoluzione — almeno per alcuni anni ancora — lo strumento ritenuto idoneo è stato quello della delega al Governo ad emanare:

1) entro un periodo di tre anni (ed esattamente dal 26 febbraio 1968 al 25 febbraio 1971 in forza della legge 23 gennaio 1968, n. 29) norme aventi valore di legge per l'aggiornamento e la modifica delle disposizioni legislative in materia doganale, comprese quelle relative a singoli prelievi, tributi, contributi e diritti riscossi dalle dogane in forza di legge. È un'esigenza imposta se non altro dal fatto che la nostra legislazione doganale è fondamentalmente ancora basata sulla legge 25 settembre 1940, n. 1424, nonostante radicali trasformazioni avvenute dalla fine dell'ultima guerra ad oggi nella economia italiana e negli scambi internazionali: basta pensare soltanto al superamento della politica autarchica, alla creazione del MEC ed al vasto sviluppo tecnico dei mezzi di trasporto per rendersene pienamente conto;

2) entro un anno (e precisamente entro il 1° marzo 1966 in forza dell'articolo 1 della legge 1° febbraio 1965, n. 13) mediante decreto avente valore di legge ordinaria « una nuova tariffa dei dazi doganali di importazione e relative disposizioni preliminari »;

3) entro il 31 dicembre 1969 (in forza dell'articolo 3 della legge 1° febbraio 1965, n. 13, e della legge 21 marzo 1967, n. 151) mediante decreti aventi forza di legge ordinaria

le modificazioni alla nuova tariffa dei dazi doganali di importazione che si rendessero necessarie:

a) per inserire le aggiunte e le modificazioni che saranno apportate alla nomenclatura prevista dalla Convenzione per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali firmata dall'Italia a Bruxelles l'11 febbraio 1951 nonché alla tariffa doganale comune della CEE;

b) per apportare alle disposizioni preliminari, alle sottovoci e note della tariffa stessa le modifiche ed aggiunte necessarie per agevolarne l'inquadramento nella predetta tariffa comune della CEE;

c) per attuare, con l'osservanza dei principi che sono alla base del Trattato CEE la progressiva instaurazione del MEC;

d) per adempiere alle direttive, decisioni e raccomandazioni che saranno adottate dai competenti organi della CEE.

Ora sulla base delle direttive della legge delega 1° febbraio 1965, n. 13, articoli 1 e 2 venne emanata la nuova tariffa nazionale approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, entrata in vigore dal 1° luglio 1965.

A norma poi dell'articolo 3 della citata legge n. 13 del 1965 furono emessi in seguito ben 16 provvedimenti delegati, entro il 31 dicembre 1966, ma proprio allo scadere del termine della delega fissata con la legge n. 13 del 1965 le modifiche conseguenti allo sviluppo dell'ultima fase del periodo « transitorio » previsto dal Trattato CEE erano in pieno svolgimento ed il Parlamento ha prorogato la delega al Governo per altri tre anni con legge 21 marzo 1967, n. 151. Così potevano essere emessi nel 1967 e nel 1968 altri 6 decreti delegati, a modifica della tariffa nazionale. Ma altre circostanze, accordi e situazioni sopravvenute impongono ulteriori adeguamenti della nostra tariffa doganale. Basta considerare:

1) l'adozione da parte del Consiglio dei ministri delle Comunità europee di un nuovo Regolamento (il n. 950 del 28 giugno 1968) della tariffa doganale comune, conseguente

alla conclusione del *Kennedy-round*, nel quale accanto ai « dazi autonomi » (figuranti cioè nel testo originario della tariffa doganale comune) sono riportati i dazi relativi alla prima fase di attuazione del Protocollo stipulati a conclusione del *Kennedy-round* cioè i « dazi convenzionali » destinati ad essere applicati verso i Paesi terzi nei casi in cui risultassero meno onerosi di quelli « autonomi ».

Da notare che i « dazi convenzionali » non hanno avuto applicazione immediata ma scaglionata nel tempo. Infatti si è convenuto di effettuare le riduzioni dei « dazi autonomi » della tariffa comune in cinque tappe di un anno ciascuna, operandosi la prima riduzione dal 1° gennaio 1968 e l'ultima dal 1° gennaio 1972 in modo che i dazi autonomi vengano ridotti, per ogni tappa, di un quinto della differenza esistente fra gli stessi e i corrispondenti dazi convenzionati in sede di *Kennedy-round*;

2) pur stabilendo l'articolo 189 del Trattato di Roma la diretta applicabilità nei singoli Stati membri dei Regolamenti comunitari (e quindi anche del suindicato Regolamento n. 950 del 1968) l'Italia deve procedere alla adozione di corrispondenti provvedimenti legislativi (anche nel prossimo avvenire) non solo per armonizzare le nuove norme alla generale regolamentazione in materia, ma anche perchè debbono essere modificate spesso numerose norme, di origine talvolta remota, riguardanti particolari agevolazioni fiscali a favore di svariati settori produttivi o disciplinanti tributi diversi dai dazi;

3) inoltre le istituzioni internazionali di cooperazione doganale, diverse dalle Comunità europee (come ad esempio il GATT e la CECA) di cui fa parte l'Italia non possono deliberare modifiche efficaci nel nostro Paese senza che tali variazioni siano recepite nel nostro ordinamento giuridico con formali provvedimenti di legge.

Si deve ritenere quindi indispensabile ed urgente una proroga del termine della delega al Governo — di cui all'articolo 3 della leg-

ge 1° febbraio 1965, n. 13 — almeno fino al 31 dicembre 1972 al fine di:

a) apportare alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, con decreti Presidenziali da emanarsi su proposta del Ministro per le finanze, le variazioni che si rendessero necessarie per poter inserire le aggiunte e modifiche che saranno apportate alla tariffa doganale comune dalle Comunità europee;

b) per recepire oltre ai Regolamenti e le decisioni della CEE, le decisioni della CECA che, come è noto, non rientrano nella competenza normativa degli organi della CEE;

c) per armonizzare le note alle voci e sottovoci della tariffa nazionale riguardanti materia non disciplinata dalla tariffa comune con i principi comunitari, con le legislazioni degli altri Paesi membri e con le eventuali norme nazionali.

Ritengo a questo punto rilevare come il compito di esprimere il parere di rito sugli emanandi provvedimenti delegati sia a mente della legge 1° febbraio 1965, n. 13, che a norma della legge 23 gennaio 1968 n. 29 (suindicata) sia stato affidato ad una Commissione Parlamentare *ad hoc* composta di 20 senatori e di 20 deputati istituita con l'articolo 4 della legge 1° febbraio 1965, n. 13.

Ora la scadenza col 31 dicembre 1969 della legge 1° febbraio 1965, n. 13, ha fatto venire meno per l'Amministrazione la possibilità di avvalersi dell'altra delega legislativa (quella cioè della legge 23 gennaio 1968, numero 29) prescrivendo quest'ultima che i provvedimenti delegati non possano essere emanati se non interviene il parere della Commissione Parlamentare in questione. Occorre quindi emendare il testo del disegno di legge in esame con un emendamento che proroghi altresì fino al 31 dicembre 1972 la Commissione parlamentare suindicata prevista dall'articolo 4 della legge 1° febbraio 1965, n. 13. Come si vede si tratta di provvedimento urgente che sono certo troverà la premurosa approvazione dell'Assemblea.

ZUGNO, relatore

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

La delega al Governo ad apportare modificazioni alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, di cui all'articolo 3 della legge 1° febbraio 1965, n. 13, prorogata, per i fini previsti dall'articolo medesimo, al 31 dicembre 1969 con legge 21 marzo 1967, n. 151, è ulteriormente prorogata, per gli stessi fini, al 31 dicembre 1972.

Art. 2.

Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 21 mar-

zo 1967, n. 151, che prevede, a parziale modifica dell'articolo 3 della legge 1° febbraio 1965, n. 13, l'attribuzione al Ministro delle finanze della competenza a proporre l'emanazione dei decreti delegati. Restano altresì ferme le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, secondo comma, della legge 1° febbraio 1965, n. 13, concernenti la Commissione parlamentare per la tariffa doganale nonché la Segreteria tecnica della Commissione stessa.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.